Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 dicembre 1985.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, l'inagibilità dei locali adibiti a sede degli uffici, il trasferimento di alcune sedi di uffici devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici IVA, uffici del registro e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 12, 13 *e* 15 *aprile* 1985:

regione Veneto: ufficio del registro di Pieve di Cadore.

In data 30 *maggio* 1985:

regione Toscana: conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo.

In data 14 *giugno* 1985:

regione Sardegna:

ufficio IVA di Cagliari;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 15 *giugno* 1985:

regione Sardegna:

ufficio IVA di Cagliari;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 20 *luglio* 1985:

regione Sardegna: ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 6 *luglio*, 17 *e* 31 *agosto* 1985:

regione Emilia-Romagna: ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

In data 29 *agosto* 1985:

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma.

In data 7 *settembre* 1985:

regione Sicilia: ufficio del registro di Marsala.

In data 13, 16, 17 *e* 18 *settembre* 1985:

regione Puglia: ufficio del registro di Brindisi.

In data 23, 24, 25 *e* 26 *settembre* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro di Empoli.

In data 28 *settembre* 1985:

regione Calabria: ufficio del registro di Reggio Calabria.

In data 5 *ottobre* 1985:

regione Sicilia: ufficio del registro di Siracusa.

In data 9 *ottobre* 1985:

regione Veneto:

ufficio del registro di Venezia;

ufficio del registro di Mestre.

In data 9 *ottobre* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Portoferraio.

In data 9 *ottobre* 1985:

regione Toscana: ufficio del registro di Viareggio.

In data 9 *ottobre* 1985:

regione Sardegna: ufficio del registro di Ozieri.

In data 9 *ottobre* 1985:

regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio IVA di Roma;

ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia;

ufficio del registro di Latina;

ufficio del registro di Rieti;

ufficio del registro di Viterbo.

In data 24 *ottobre* 1985:

regione Marche: ufficio del registro di Fermo.

In data 25 *ottobre* 1985:

regione Emilia-Romagna: ufficio del registro di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(7591)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 ottobre 1985.

Modalità di utilizzazione e gestione del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la concessione di mutui settennali a tasso agevolato del 3 per cento, per l'importo non superiore a lire 1,5 miliardi, in favore dell'esercizio cinematografico.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378, recante « interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico », istitutiva di un fondo denominato di « sostegno » presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 313;

Visto il decreto interministeriale del 14 maggio 1981 che ha disciplinato le modalità di utilizzazione e gestione del fondo (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981);

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, che alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 13, nell'incrementare la dotazione del fondo « di sostegno », ha stabilito che detto incremento è destinato, fino al 50% del suo ammontare annuo, alla concessione di mutui settennali al tasso agevolato del 3%, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo;

Considerato quindi di dover provvedere alla emanazione del suddetto decreto disciplinando le modalità di concessione dei finanziamenti, ferme restando le finalità e destinazioni previste dalla citata legge 3 luglio 1980, n. 378, istitutiva del fondo;

Decreta:

Art. 1.

L'incremento annuo del fondo « di sostegno » disposto dalla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato fino al 50% del suo ammontare per la concessione di mutui settennali al tasso agevolato del 3%, fino ad un massimo di mutuo concedibile di lire 1.500 milioni, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378.

L'importo del finanziamento non può superare il 70% della spesa di realizzazione delle opere, e tale spesa non può essere inferiore a lire 600 milioni per il grande e medio esercizio ed a lire 300 milioni per il piccolo esercizio.

Art. 2.

Il finanziamento è concesso per opere in sale di pubblico spettacolo con autorizzazione ad effettuare solo spettacoli cinematografici oppure autorizzate a spettacoli sia cinematografici che teatrali sempreché, nel biennio precedente l'anno in cui è presentata la domanda, risultino prevalenti gli spettacoli cinematografici.

Art. 3.

L'istanza di finanziamento dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori e non può essere ripetuta per lo stesso locale, anche se per opere diverse da quelle finanziate, finché il mutuo non sia stato estinto.

L'istanza di finanziamento deve essere corredata da una relazione illustrativa del programma di investimenti riferita distintamente agli interventi sulla parte immobiliare; alle apparecchiature audiovisive; agli impianti ed attrezzature; ai mobili e arredi.

La relazione deve essere accompagnata da preventivi di spesa riferiti a gruppi di voci omogenee.

Art. 4.

Le istanze di finanziamento sono esaminate e sottoposte al parere del comitato per il credito cinematografico di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo l'ordine cronologico di presentazione alla Direzione generale dello spettacolo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le istanze che fossero già state presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano l'ordine cronologico sempreché vengano regolarizzate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso.

Art. 5.

Il finanziamento di cui al presente decreto è alternativo alle altre forme di intervento previste dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, ed è incompatibile con ogni altra forma di intervento prevista da altre leggi statali, regionali e delle province autonome a statuto speciale.

Art. 6.

La erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione alla Sezione autonoma per il credito cinematografico di:

a) una dichiarazione dei beneficiari di non aver ottenuto o richiesto per le stesse opere contributi o agevolazioni creditizie in forza di altre leggi statali, regionali o delle province autonome a statuto speciale;

b) di un atto di impegno dell'esercente e del proprietario dell'immobile, ove sia persona diversa dallo esercente, di non variazione di destinazione dell'uso dell'immobile stesso per l'intero periodo di durata del finanziamento. Nello stesso atto l'esercente, e il proprietario dell'immobile, si devono obbligare solidalmente nei confronti della Sezione autonoma per il credito cinematografico, in caso di cessazione di attività o di mutamento di destinazione d'uso dell'immobile prima che sia trascorso il periodo per il quale il finanziamento è concesso, a versare a titolo di penale una somma pari ad un interesse corrispondente, per ogni anno o frazione di anno, al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo in cui ha usufruito del mutuo.

Le somme corrisposte a tale titolo saranno versate nel fondo di sostegno ed utilizzate per le finalità di cui al presente decreto.

La erogazione del saldo del finanziamento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza delle opere alle norme di sicurezza vigenti all'atto del completamento dei lavori.

Art. 7.

I finanziamenti possono essere erogati, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico, su istanza dell'interessato, a stati d'avanzamento, per importi proporzionali ad almeno il 20% del costo complessivo delle opere ammesse al finanziamento, previa presentazione di copie autenticate di fatture quietanzate.

Art. 8.

Si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, gli articoli 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 del decreto interministeriale 14 maggio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1985

Il Ministro: LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il « Fondo di sostegno » è stato istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378. Secondo l'art. 1, secondo comma, di detta legge: « Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria ».

Nota all'art. 4, primo comma:

L'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 prevede, fra l'altro la costituzione del comitato per il credito cinematografico, che è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o, per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo ed è composto, oltre che dal Ministro, da quindici membri in rappresentanza dei Ministeri ed enti interessati, degli imprenditori, dei lavoratori, degli autori e dei giornalisti.

Nota all'art. 5:

La legge 23 luglio 1980, n. 378, reca « interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico ».

Nota all'art. 8:

Il decreto interministeriale 14 maggio 1981 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981. Degli articoli richiamati:

gli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 stabiliscono i criteri cui deve attenersi la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro nella gestione del « Fondo di sostegno »;

l'art. 6 dispone che le istanze dei proprietari od esercenti delle sale cinematografiche debbono essere presentate in carta legale al Ministero del turismo e dello spettacolo e, in copia, alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro accompagnate da un certificato della competente autorità comunale attestante la categoria di appartenenza della sala in base alla licenza di esercizio e da altri documenti che, per i finanziamenti regolati dal decreto ministeriale 30 ottobre 1985 qui pubblicato, si intendono sostituiti da quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto;

l'art. 7 contiene norme procedurali per l'esame delle istanze;

l'art. 8 stabilisce che i finanziamenti sul « Fondo di sostegno » non possono fruire dei contributi sugli interessi previsti dall'art. 27, secondo comma, della legge sulla cinematografia 4 novembre 1965, n. 1213.

(7664)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1985.

Modalità di cessione della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 342, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;

Considerata la necessità di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri della suddetta moneta;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani e stranieri possono effettuare le prenotazioni della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, mediante il versamento di L. 20.000 (IVA inclusa) per ogni moneta prenotata.

Tale versamento potrà essere effettuato sia direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto n. 4 - Roma, sia mediante versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - « Emissione numismatica » - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1985
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 100

(7699)

DECRETO 7 dicembre 1985.

Corso legale della moneta d'argento da L. 500 celebrativa del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 342, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 16 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

(7700)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 1985.

Impegno della somma di L. 29.984.982.000 a favore della Cassa depositi e prestiti in conto prestiti BEI, da devolvere alla regione Emilia-Romagna e ad altre regioni, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 153878 del 27 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1985, registro n. 26, foglio n. 304, con il quale viene recata la variazione in aumento per il 1985 al cap. 7090 per l'importo di L. 29.984.982.000, corrispondente al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto « Disinquinamento Po - Emilia-Romagna » (lire 29.984.982.095);

Atteso che il progetto « Disinquinamento Po » di competenza della regione Emilia-Romagna è già stato finanziato per l'importo di lire 18,504 miliardi (corrispondente al 40% del finanziamento di lire 46,260 miliardi approvato dal CIPE con la delibera del 22 dicembre 1983) e che la relativa copertura finanziaria, a seguito della concessione di mutuo BEI supera di lire 2,228.982 miliardi il predetto importo, approvato dal CIPE di lire 46,260 miliardi;

Ritenuto di devolvere il sopraindicato importo differenziale di lire 2,228.982 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni a copertura integrativa di « altri progetti »;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 29.984.982.000 è impegnata, per lo esercizio 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti sia alla regione Emilia-Romagna a copertura integrale del finanziamento per il progetto « Disinquinamento Po », sia ad altre regioni a copertura integrativa di « altri progetti ».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 69

(7503)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1985.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. Centro Sud di Bolzano intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 aprile 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 novembre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Bolzano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del servizio di pronto soccorso per le operazioni di prelievo, e presso le sale operatorie di chirurgia oculistica per le operazioni di trapianto.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto delle cornee debbono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Pagani prof. Luciani, primario della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano;

Del Vecchio dott. Carlo, aiuto della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano;

Sosi dott. Armando, assistente della divisione di oculistica dell'ospedale di Bolzano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. Centro Sud di Bolzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7592)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 1985.

Rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1968 e successive modificazioni, concernente la determinazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il decreto ministeriale n. 11/275 del 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1973, Bil. Tr. - Direzione generale M.C.T.C. e Av. civ., registro n. 8, foglio n. 85, con il quale è stato determinato il livello dirigenziale delle direzioni di circoscrizione aeroportuale;

Considerati i mutamenti intervenuti nelle infrastrutture aeroportuali, nella tipologia e nella quantità dei traffici;

Ritenuta l'opportunità di far corrispondere, per quanto possibile, le competenze territoriali delle circoscrizioni aeroportuali con quelle delle singole regioni;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile nella seduta del 18 aprile-11 maggio 1984, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in merito alla rideterminazione e alla ricognizione delle circoscrizioni aeroportuali, della loro competenza territoriale e del loro livello dirigenziale;

Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti il 17 dicembre 1984 in merito al decreto ministeriale n. 11/73 datato 8 agosto 1984, riguardante la rideterminazione delle circoscrizioni aeroportuali;

Visto il parere n. 34/85 in data 11 luglio 1985 con il quale il Consiglio di Stato, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica predisposto in ottemperanza al rilievo della Corte dei conti, ha affermato l'opportunità di riorganizzare le circoscrizioni aeroportuali con decreto ministeriale, non implicando tale riorganizzazione variazioni di organico e di spesa;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni aeroportuali sono così determinate, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 141:

Denominazione	Livello dirigenziale di titolarità	Competenza territoriale
Roma (Fiumicino)	Dirigente superiore	Aeroporto di Fiumicino
Milano (Linate)	Dirigente superiore	Province di: Milano, Brescia, Cremona, Mantova e Pavia
Napoli	Dirigente superiore	Province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
Palermo (P. Raisi) . . .	Dirigente superiore	Province di: Palermo, Caltanissetta ed Enna
Cagliari	Dirigente superiore	Province di: Cagliari e Oristano
Catania (Fontanarossa) . .	Dirigente superiore	Province di: Catania, Messina, Ragusa e Siracusa
Alghero	Primo dirigente	Province di: Nuoro (tutta la parte del territorio che trovasi ad ovest del comune di Ottana) e Sassari (tutta la parte del territorio che trovasi ad ovest dei comuni di Sedini, Perfugas, Tula, Ozieri, Nughedu di S. Nicolò, Bultei, Anela, Bono, Bottidda ed Illorai, compresi i territori medesimi)
Bari	Primo dirigente	Province di: Bari, Foggia, Matera e Potenza
Bologna	Primo dirigente	Province di: Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Brindisi	Primo dirigente	Province di: Brindisi, Lecce e Taranto
Genova (Sestri)	Primo dirigente	Province di: Genova, Imperia, La Spezia e Savona
Gorizia (Ronchi dei Legionari)	Primo dirigente	Province di: Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone
Lamezia Terme	Primo dirigente	Province di: Catanzaro e Cosenza
Milano (Malpensa)	Primo dirigente	Province di: Varese, Bergamo, Como e Sondrio
Olbia	Primo dirigente	Province di: Sassari (tutta la parte del territorio non compresa nella competenza della D.C.A. di Alghero) e Nuoro (ad eccezione del territorio ad ovest di Ottana)
Pantelleria	Primo dirigente	Isole di: Pantelleria, Lampedusa e Linosa
Pescara	Primo dirigente	Province di: Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L'Aquila e Teramo
Pisa	Primo dirigente	Province di: Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Grosseto, Firenze, Arezzo, Pistoia e Siena
Reggio Calabria	Primo dirigente	Provincia di: Reggio Calabria
Rimini	Primo dirigente	Province di: Ascoli Piceno, Forlì, Ancona, Macerata, Pesaro e Ravenna
Roma (Ciampino)	Primo dirigente	Aeroporto di Ciampino e province di: Frosinone e Latina
Roma (Urbe)	Primo dirigente	Province di: Roma (esclusi aeroporti di Fiumicino e Ciampino), Rieti, Viterbo, Perugia e Terni
Torino (Caselle)	Primo dirigente	Province di: Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Vercelli e Novara
Trapani	Primo dirigente	Province di: Trapani (esclusa l'isola di Pantelleria) e Agrigento (escluse le isole di Lampedusa e Linosa)
Venezia (Tessera)	Primo dirigente	Province di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo e Treviso
Verona	Primo dirigente	Province di: Verona, Bolzano, Trento e Vicenza

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1985
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 288

(7308)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 dicembre 1985.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per le acqueviti brasiliane.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la « Secretaria de Inspeçao de Produtos Vegetais (SIPV) - Ministerio da Agricoltura - Brasilia » è stata riconosciuta quale organismo abilitato a rilasciare i certificati di conformità solo per le acqueviti da canna da zucchero prodotte in Brasile;

Considerato che le autorità brasiliane hanno chiesto di estendere il campo di applicazione del decreto ministeriale 13 gennaio 1984 a tutte le acqueviti prodotte in Brasile e da esportare verso l'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dalla « Secretaria de Inspeçao de Produtos Vegetais (SIPV) - Ministerio da Agricoltura - Brasilia » sono idonei ad attestare la rispondenza delle acqueviti brasiliane ai requisiti prescritti dalla legge 7 dicembre 1951 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019.

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie e dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri e idrati;

attestazione che i prodotti posseggono i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acqueviti;

attestazione che i prodotti non contengono alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di whisky e di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 13 gennaio 1984, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(7593)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 settembre 1985, n. **740**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nel ricavato della vendita dei gioielli elencati nel testamento, da destinare a beneficio dei bambini minorati fisici ricoverati presso il centro educazione motoria C.R.I. di Roma, disposto dalla sig.ra Bianca Tordi con testamento olografo 12 settembre 1974, pubblicato in data 11 maggio 1979, n. 48230 di repertorio, a rogito dott. Gilberto Caldelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 17 maggio 1979 al n. 6191.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 72

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **741**.

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, ad acquistare un immobile.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, viene autorizzata ad acquistare un locale sito in Casalecchio di Reno (Bologna), valutato in L. 130.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna come da nota n. 1/596/1080 del 5 giugno 1984, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4151, foglio 24, mappale 266 sub 1 e sub 2, da utilizzare per le attività associative dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 77

DECRETO 1° ottobre 1985, n. 742.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare un legato.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 28.000.000, depositata presso il Banco di Roma con sede in Milano, ag. 6, disposto dal sig. Angelo Rho con testamento olografo pubblicato in data 27 aprile 1982, n. 3862/2180 di repertorio, a rogito dottor Angelo Biasini, notaio in Lodi (Milano), registrato a Lodi in data 4 maggio 1982 al n. 1317.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 80

DECRETO 1° ottobre 1985, n. 743.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili del valore di L. 35.000.000, disposta dal sig. William Zabany, registrato anagraficamente come Benvenuto Zabban, con testamento olografo 1° ottobre 1981, pubblicato in data 8 ottobre 1981, n. 65066 di repertorio, a rogito dott. Pasquale Lebano, notaio in S. Angelo Lodigiano (Milano), registrato in data 13 ottobre 1981 al n. 2852.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 74

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta C.P.C., in Cerea

Con decreto ministeriale 29 novembre 1985 la riscossione del carico tributario di L. 566.956.334, dovuto dal sig. Corato Vittorio, titolare della ditta C.P.C., con sede in Cerea, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Verona nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(7684)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Monteparano

Con decreto ministeriale 29 novembre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 67.601.000, dovuto dal comune di Monteparano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7685)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Approvazione della normativa concernente l'istituzione dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con annessa tabella merceologica.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1985 è stata approvata la normativa concernente l'istituzione dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi, con annessa tabella merceologica, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Detto decreto sarà pubblicato integralmente nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1986 - parte seconda.

(7705)

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica di intestazione di certificato nominativo di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata disposta, ai sensi dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, la rettifica del certificato nominativo del B.T.P. 13,50% di scadenza 1° ottobre 1986, n. 2035, di nominali L. 500.000 nel senso che lo stesso deve intendersi intestato a: Marano Lucio, nato il 30 marzo 1947 a Napoli, interdetto sotto la tutela della madre Latini Marano ved. Ines, nata a Napoli il 2 febbraio 1908, ivi domiciliata (anziché a Marano Lucio, nato il 30 marzo 1947 a Napoli ed ivi domiciliato).

Nella 1ª e nella 2ª pubblicazione dell'avviso soprariportato, avvenute, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985 e n. 288 del 7 dicembre 1985, l'anno di nascita di Latini Marano ved. Ines deve intendersi «1908», come sopra indicato, e non «1980», come indicato nelle predette due pubblicazioni precedenti.

(7633)

MINISTERO DEL TESORO

N. 241

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1732 —	1732 —	1732,10	1732 —	1732 —	1732 —	1732 —	1732 —	1732 —	1732 —
Marco germanico	680,50	680,50	680,25	680,50	680,25	680,35	680,20	680,50	680,50	680,50
Franco francese	223,30	223,30	223 —	223,30	223,25	223,24	223,18	223,30	223,30	223,30
Fiorino olandese	605,82	605,82	604,30	605,82	605,75	605,86	605,90	605,82	605,82	605,80
Franco belga	33,435	33,435	33,38	33,435	33,50	33,43	33,430	33,435	33,435	33,43
Lira sterlina	2473,40	2473,40	2478,50	2473,40	2473 —	2472,70	2472 —	2473,40	2473,40	2473,40
Lira irlandese	2105,25	2105,25	2102 —	2105,25	2106 —	2105,62	2106 —	2105,25	2105,25	—
Corona danese	188,39	188,39	188,05	188,39	188,25	188,34	188,30	188,39	188,39	188,40
Dracma	11,474	11,474	11,45	11,474	—	—	11,465	11,474	11,474	—
E.C.U.	1498,30	1498,30	1494,85	1498,30	1498,35	1498,35	1498,40	1498,30	1498,30	1498,30
Dollaro canadese	1246 —	1246 —	1240 —	1246 —	1246 —	1246,25	1246,50	1246 —	1246 —	1246 —
Yen giapponese	8,551	8,551	8,51	8,551	8,55	8,55	8,550	8,551	8,551	8,55
Franco svizzero	817,15	817,15	815,30	817,15	817,50	817,57	818 —	817,15	817,15	817,15
Scellino austriaco	97,04	97,04	96,70	97,04	97 —	97,05	97,07	97,04	97,04	97,05
Corona norvegese	224,98	224,98	224,50	224,98	225 —	225,06	225,15	224,98	224,98	224,98
Corona svedese	224,23	224,23	223,80	224,23	224,25	224,29	224,35	224,23	224,23	224,23
FIM	313,70	313,70	312,85	313,70	313,50	313,55	313,40	313,70	313,70	—
Escudo portoghese	10,705	10,705	10,75	10,705	10,75	10,74	10,78	10,705	10,705	10,70
Peseta spagnola	11,066	11,066	11,05	11,066	11 —	11,06	11,054	11,066	11,066	11,06
Dollaro australiano	1189 —	1189 —	1182 —	1189 —	1188 —	1188,50	1188 —	1189 —	1189 —	1189 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1985

Dollaro USA	1732 —	Lira irlandese	2105,625	Scellino austriaco	97,055
Marco germanico	680,350	Corona danese	188,345	Corona norvegese	225,065
Franco francese	223,240	Dracma	11,469	Corona svedese	224,290
Fiorino olandese	605,860	E.C.U.	1498,350	FIM	313,550
Franco belga	33,432	Dollaro canadese	1246,250	Escudo portoghese	10,742
Lira sterlina	2472,70	Yen giapponese	8,550	Peseta spagnola	11,060
		Franco svizzero	817,575	Dollaro australiano	1188,500

Media dei titoli dell'11 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	55,900
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,875
» 6 % » » 1972-87 .	93,050
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	93,500
» 10 % » » 1977-92 .	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	98,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	92,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,550
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	103 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,475
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	101 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,625
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,775
» » » » 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,425
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	100,600
» » » » 1-10-1983/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 .	101,100
» » » » 1-12-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,200
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,250
» » » » 1-12-1983/87 .	101 —
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,750
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,975

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1984/88	99
» » » » 1- 4-1984/88	100
» » » » 1- 5-1984/88	99
» » » » 1- 6-1984/88	100
» » » » 1- 7-1983/88	101
» » » » 1- 8-1983/88	102
» » » » 1- 9-1983/88	101
» » » » 1-10-1983/88	101
» » » » 1-11-1983/90	103
» » » » 1-12-1983/90	103
» » » » 1- 1-1984/91	103
» » » » 1- 2-1984/91	103
» » » » 1- 3-1984/91	101
» » » » 1- 4-1984/91	101
» » » » 1- 5-1984/91	101
» » » » 1- 6-1984/91	102
» » » » 1- 7-1984/91	100
» » » » 1- 8-1984/91	100
» » » » 1- 9-1984/91	100
» » » » 1-10-1984/91	100
» » » » 1-11-1984/91	101
» » » » 1-12-1984/91	100
» » » » 1- 1-1992	99
» » » » 1- 2-1992	97
» » » » 1- 2-1995	98
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 .	99
» » » 14 % 1- 4-1986 .	99
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	99
» » » 12 % 1- 2-1988 .	97
» » » 12 % 1- 3-1988 .	97
» » » 12,25 % 1- 5-1988 .	98
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112
» » » » 1983/90 11,50%	108
» » » » 1984/91 11,25%	108
» » » » 1984/92 10,50%	105

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

MINISTERO DEL TESORO

N. 242

Corso dei cambi del 12 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1720,50	1720,50	1720,10	1720,50	1720,37	1720,37	1720,25	1720,50	1720,50	1720,50
Marco germanico	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese .	223,56	223,56	223,60	223,56	223,50	223,43	223,31	223,56	223,56	223,55
Fiorino olandese . . .	607,10	607,10	606,50	607,10	607 —	607,20	607,30	607,10	607,10	607,10
Franco belga	33,465	33,465	33,43	33,465	33,50	33,46	33,470	33,465	33,465	33,46
Lira sterlina . . .	2470,25	2470,25	2473 —	2470,25	2470 —	2470,12	2470 —	2470,25	2470,25	2470,25
Lira irlandese . .	2106,75	2106,75	2108 —	2106,75	2106 —	2106,65	2106,75	2106,75	2106,75	—
Corona danese . . .	188,60	188,60	188,25	188,60	188,50	188,55	188,50	188,60	188,60	188,60
Dracma	11,474	11,474	11,45	11,474	—	—	11,481	11,474	11,474	—
E.C.U.	1498,20	1498,20	1496,50	1498,20	1498,35	1498,35	1498,50	1498,20	1498,20	1498,20
Dollaro canadese . .	1241,50	1241,50	1238 —	1241,50	1241,50	1241,62	1241,75	1241,50	1241,50	1241,50
Yen giapponese	8,521	8,521	8,52	8,521	8,51	8,51	8,515	8,521	8,521	8,53
Franco svizzero	816,39	816,39	815,30	816,39	816,50	816,49	816,60	816,39	816,39	816,39
Scellino austriaco . . .	97,169	97,169	97 —	97,169	97 —	97,16	97,16	97,169	97,169	97,16
Corona norvegese	224,30	224,30	224,25	224,30	224,50	224,42	224,54	224,30	224,30	224,30
Corona svedese	223,74	223,74	223,50	223,74	223,75	223,82	223,90	223,74	223,74	223,74
FIM	313,10	313,10	312,95	313,10	313 —	313,12	313,15	313,10	313,10	—
Escudo portoghese . .	10,74	10,74	10,75	10,74	10,75	10,75	10,76	10,74	10,74	10,75
Peseta spagnola . . .	11,023	11,023	11,01	11,023	11 —	11,02	11,032	11,023	11,023	11,02
Dollaro australiano . .	1179 —	1179 —	1177 —	1179 —	1179 —	1178,75	1178,50	1179 —	1179 —	1179 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1720,375
Marco germanico	682,250
Franco francese	223,435
Fiorino olandese . . .	607,200
Franco belga	33,467
Lira sterlina	2470,125
Lira irlandese	2106,750
Corona danese	188,550
Dracma	11,477
E.C.U.	1498,350
Dollaro canadese . . .	1241,625
Yen giapponese	8,518
Franco svizzero	816,495
Scellino austriaco	97,164
Corona norvegese	224,420
Corona svedese	223,820
FIM	313,125
Escudo portoghese .	10,750
Peseta spagnola . .	11,027
Dollaro australiano	1178,750

Media dei titoli del 12 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,875
» 6 % » » 1972-87	93,050
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	93,500
» 10 % » » 1977-92	93,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,650
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,700
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	102,950
» » » » 1- 1-1982/86	99,775
» » » » 1- 3-1982/86	100,475
» » » » 1- 5-1982/86	100,850
» » » » 1- 6-1982/86	100,950
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,350
» » » » 1- 9-1983/86	99,985
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100,950
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,150
» » » » 1- 3-1983/87	101,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,275
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	101 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,150
» » » » 1- 2-1984/88	99,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	99,800
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,900
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1-11-1983/90	103,700
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 1- 1-1984/91	103,625
» » » » 1- 2-1984/91	103,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,825
» » » » 1- 4-1984/91	101,825
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,750
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/97	100,800
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1992	99,600
» » » » 1- 2-1992	97,375
» » » » 1- 2-1995	98,625
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,700
» » » 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,625
» » » 12 % 1- 3-1988	97,850
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,075
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,550
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,075
» » » » 1983/90 11,50 %	108,625
» » » » 1984/91 11,25 %	108 —
» » » » 1984/92 10,50 %	105,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 31 ottobre 1985, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate e secondo le modalità indicate:

AERITALIA - SOCIETÀ AEROSPAZIALE PER AZIONI, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: G 222 piattaforma elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1983.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 31.585.008.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

DE ANGELI INDUSTRIE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione industriale e sistemi di controllo per la trasformazione dei metalli ferrosi e non ferrosi in fili e cavi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.815.300.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

INDUSTRIE PIRELLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di nuovi materiali, nuovi prodotti, tecnologie di produzione e di controllo nel settore dei componenti elastomerici per autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 31.148.775.000 di cui L. 29.124.105.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 2.024.607.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

ING. GIORGIO LATTES E C. S.A.S., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo e realizzazione di *impianto per sperimentazione destinato alla ossidazione anionica* dura con spessore costante, su leghe di alluminio ad alto contenuto di silicio per componenti di aeromobili e di autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 maggio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 127.322.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

MACHINING CENTERS MANIFACTURING M.C.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema flessibile di produzione automatizzata con gestione integrale a comando elettronico di macchine utensili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 gennaio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 676.642.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1986.

PIAGGIO & C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nell'area dei veicoli a due e tre ruote.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 41.392.170.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 febbraio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

S.N.I.F.F. ITALIA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, messa a punto di sostanze di interesse farmaceutico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22.5% dei costi ammessi, pari a L. 205.036.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 24 marzo 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

SOCIETÀ ITALIANA RESINE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo superassorbente idrico denominato selecsore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 341.988.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'« indice di compatibilità finanziaria prospettica » di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

SYSTEM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nella riprogettazione di linee automatiche per prodotti omogenei di piastrelle da arredamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 giugno 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.704.681.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1987.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Enoxy Chimica S.p.a., concernente: nuovi processi polimerizzazione di diolefine coniugate.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: Enichem Elastomeri S.p.a.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.486.250.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 aprile 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ansaldo S.p.a. concernente: programma di innovazione della divisione elettronica dell'Ansaldo S.p.a. nel settore della componentistica attiva (semiconduttori di potenza e componenti fotovoltaici).

Modifica da apportare

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.336.650.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 aprile 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ansaldo S.p.a. concernente: programma di innovazione della divisione elettronica industriale dell'Ansaldo nel settore dell'automazione industriale (automazione di processo e sistemi di controllo di apparecchiature elettroniche di potenza).

Modifica da apportare

Il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) Ansaldo S.p.a., per la quota di finanziamento del 25,97% dei costi ammessi, pari a L. 3.969.900.000 nella forma del credito agevolato;

b) Esacontrol S.p.a., per la quota di finanziamento del 29,03% dei costi ammessi, pari a L. 4.435.200.000 nella forma del credito agevolato.

Delibera adottata dal CIPI in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Omap S.p.a., concernente: sistemi di iniezione avanzati per motori a ciclo diesel veloci.

Modifica da apportare

Nome dell'impresa: OMAP - Officine meccaniche alta precisione S.p.a.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.969.900.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Bioresearch S.p.a. concernente: sperimentazione e sviluppo e preindustrializzazione di una forma orale di solfoadenosilmetionina-solfato p-toluen solfonato.

Modifica da apportare

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 984.982.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82 sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ubalit S.n.c., concernente: tecnologia elettronica-meccanica innovativa per la realizzazione di tappetini in siliconica liquida per telefonia, teleinformatica e computer.

Modifica da apportare

Ragione sociale: Ubalit elettromeccanica artigiana di Sabatini Wilma e C. S.n.c.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Regina S.p.a., concernente: comando di distribuzione per motori automobilistici.

Modifica da apportare

Data fine programma: 31 dicembre 1984.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Riv SKF industria S.p.a., concernente: punteria idraulica per motori endotermici: sviluppo del prodotto e del procedimento produttivo.

Modifica da apportare

Data fine programma: 30 giugno 1985.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ceccato S.r.l., concernente: sviluppo di un sistema elettronico per il controllo ed il comando di impianti di lavaggio per autoveicoli.

Modifica da apportare

Data fine programma: 31 marzo 1985.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Techniconsult S.r.l., concernente: misuratore di concentrazione e motilità di spermatozoi entro liquidi seminali.

Modifica da apportare:

Data inizio programma: 1° aprile 1982.

(7266)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1985 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1979 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Maiorana Vincenzo per indegnità.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 febbraio 1980, pagina 5ª, 2ª colonna, 13° nominativo dei cavalieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(7618)

FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1986 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seconda cedola d'interesse relativa al semestre luglio 1985-dicembre 1985 del prestito obbligazionario 1985/1992 indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,80%: Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di ottobre e novembre 1985 è risultato pari al 13,540%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1985, è risultato pari al 13,565%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 13,556% equivalente al tasso semestrale del 6,55%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio 1986-giugno 1986 scadenza 1° luglio 1986, cedola n. 3, un interesse del 6,55%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il terzo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 3ª cedola (0,0655%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (1,40%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,055%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

(7566)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 dicembre 1985, n. 36.

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.

Ai signori prefetti della Repubblica

Al sig. commissario del Governo per la provincia di Trento

Al sig. commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al sig. presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta

Al sig. commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al sig. rappresentante del Governo nella regione sarda

Al sig. commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai signori commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al sig. comandante delle scuole centrali antincendi

Al sig. direttore del centro studi ed esperienze

Ai signori ispettori regionali ed interregionali dei vigili del fuoco

Ai signori ispettori dei servizi antincendi aeroportuali e portuali

Ai signori comandanti provinciali dei vigili del fuoco

Al sig. comandante della colonna mobile centrale

Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.

Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il decreto ministeriale 27 marzo 1985.

Per alcuni problemi specifici rientranti nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982 è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l'espletamento della loro attività.

— 1 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm^3/h.

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h.

Chiarimento: Gli impianti di compressione d'aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

— 2 —

Decreto ministeriale 27 *marzo* 1985 - *art.* 1 (*punto* 15) *decreto ministeriale* 16 *febbraio* 1982): Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc;

b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.

Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:

per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;

per uso artigianale sono quelli destinati all'esercizio di attività artigianali;

per uso agricolo sono quelli destinati all'esercizio di aziende agricole;

per uso privato sono quelli necessari per:

riscaldamento di ambienti;
produzione di acqua calda per edifici civili;
cucine e lavaggio stoviglie;
sterilizzazione e disinfezioni mediche;
lavaggio biancheria;
distruzione rifiuti;
forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili né infiammabili.

— 3 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 18): Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.

Chiarimento: Per impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio o miscele per autotrazione si intendono quelli definiti all'art. 82 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

— 4 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 36): Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato.

Chiarimento: Tenuto conto che le attività indicate al punto 36) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 si riferiscono ad una entità unica, comprendente sia l'impianto per l'essiccazione che il relativo deposito di prodotto essiccato, sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco le attività nelle quali l'impianto di essiccazione è ubicato nello stesso locale destinato al deposito del prodotto essiccato.

— 5 —

Decreto ministeriale 27 *marzo* 1985 - *art.* 2 (*punto* 46) *decreto ministeriale* 16 *febbraio* 1982): Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:

da 50 a 1.000 q.li;

superiori a 1.000 q.li.

Chiarimento: Tenuto conto della equivalenza delle condizioni ambientali potenzialmente influenti ai fini del rischio d'incendio, possono considerarsi all'aperto anche i depositi dei prodotti di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 aventi protezioni orizzontali e verticali dagli agenti atmosferici realizzati con materiali di qualsiasi genere.

Tali depositi possono avere pareti perimetrali continue purché almeno una di tali pareti sia provvista di aperture di aereazione senza infissi d'ampiezza non inferiore al 50% della superficie della parete stessa.

Le distanze di sicurezza esterne vanno misurate tra il perimetro del deposito ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno all'attività o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili (decreto ministeriale 30 novembre 1983).

Ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di sicurezza antincendi per le attività di cui al punto 46) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, si intendono « fabbricati esterni » quelli ubicati fuori dei confini del complesso aziendale e che hanno una destinazione diversa da quella dell'attività in argomento.

Per prodotti affini si intendono i prodotti di cui sopra aventi caratteristiche chimico-fisiche tali da rendere possibili processi di combustione.

— 6 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 60): Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li.

Chiarimento: I depositi indicati al punto 60) sono da intendersi quelli aventi quantitativi in deposito superiori a 500 q.li.

— 7 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 72): Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a nove autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti.

Chiarimento: Per autoveicolo si intende un « veicolo o macchina a combustione interna » (decreto ministeriale 20 novembre 1981).

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli in riparazione ricade sotto la responsabilità del titolare dell'attività in analogia a quanto già previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 1981 per le autorimesse.

— 8 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 75): Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185).

Chiarimento: Le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico, autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, non rientrano tra le attività di cui al punto 75) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, limitatamente a tali utilizzazioni.

— 9 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 83): Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.

Parere C.C.T.S.: I ristoranti, bar e simili non rientrano tra le attività di cui al punto 83) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 come già chiarito con circolare n. 52 del 20 novembre 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, punto 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82. Sono comunque soggetti ai controlli antincendi i relativi impianti di produzione di calore di cui al punto 91) del decreto ministeriale citato.

— 10 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 84): Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti-letto.

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 85): Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti.

Parere C.C.T.S.: Le residenze turistico-alberghiere, le case e appartamenti per vacanze, così come definiti all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983), le caserme e le case di reclusione, non rientrano tra le attività di cui ai punti 84) o 85) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto non sono attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco.

— 11 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 87): Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi.

Chiarimento: Rientrano tra le attività di cui al punto 87) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 i musei, gallerie e simili aperti al pubblico quando le rispettive superfici lorde superano i 400 mq.

— 12 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 90): Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564.

Chiarimento: Da più parti, e segnatamente dall'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali, viene richiesto di conoscere quali effettivamente, ai fini antincendi, sono gli edifici compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti ai controlli da parte dei vigili del fuoco.

Al riguardo considerato che le disposizioni contenute nel regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia della incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all'obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco:

a) non sono compresi al punto 90) del decreto miministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendi le aree a rischio specifico, quali gli impianti di produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc.;

b) sono invece compresi al punto 90) del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16 febbraio 1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri, i cinematografi, ecc.; per tali edifici, in relazione all'uso a cui sono destinati, debbono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al regio decreto 7 novembre 1942, numero 1564, anche le norme antincendi specifiche previste per le attività in essi svolte.

Restano salve le disposizioni contenute al punto 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/82.

— 13 —

Decreto ministeriale 16 *febbraio* 1982 *punto* 91): Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h.

Parere C.C.T.S.: Gli impianti per la produzione del calore, nei quali avvenga la variazione del tipo di combustibile di alimentazione (ad esempio da liquido a gassoso), possono essere considerati «esistenti» ai fini dell'applicazione della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore il certificato di prevenzione incendi mantiene la propria validità a condizione che la potenza termica resa al focolare non superi il 20% di quella preesistente e che risultino osservate le relative disposizioni di sicurezza e fermi restando i limiti di assoggettabilità ai controlli dei vigili del fuoco.

Chiarimento: Le disposizioni contenute nella lettera-circolare n. 8419/4183 dell'11 agosto 1975 relative ai generatori di aria calda per impianti di riscaldamento in ambienti industriali, si applicano anche nel settore artigianale e agricolo e vanno estese agli impianti funzionanti con combustibile liquido o solido, ferme restando le condizioni e le limitazioni ivi previste.

— 14 —

Protezione contro le scariche atmosferiche:

Parere C.C.T.S.: L'obbligo della protezione contro le scariche atmosferiche, ai fini del rilascio delle autorizzazioni antincendi da parte dei comandi dei vigili del fuolo, sussiste per le attività indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1951, n. 689, e nei casi ove è espressamente previsto da specifiche norme antincendio.

— 15 —

Applicazione art. 4 *legge n.* 818/84:

Parere C.C.T.S.: Al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, in attuazione dell'art. 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, può farsi luogo, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendi, mediante effettuazione di entrambi i seguenti tipi di controlli:

A) controllo della esistenza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività;

B) controlli dell'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

L'avvenuta effettuazione del controllo di cui al punto *A*) costituisce presunzione di efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti controllati e può essere attestata anche dal titolare dell'attività.

I controlli di cui al punto *B*) debbono formare oggetto di accertamenti in loco eseguiti dal comando provinciale dei vigili del fuoco ovvero di perizia giurata.

— 16 —

Punto 2.2 *allegato* A *al decreto ministeriale* 8 *marzo* 1985:

Chiarimento: La direttiva contenuta nel primo comma del punto 2.2 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 8 marzo 1985 è da applicarsi alle attività che non hanno relazione diretta o indiretta tra loro in analogia a quanto indicato nell'ultimo comma del punto 2.1 dello stesso allegato *A*.

* * *

Si prega di dare alla presente circolare la più ampia diffusione presso le amministrazioni locali, gli ordini professionali, le categorie interessate, ecc.

Il Ministro: SCALFARO

(7668)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Roma;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983, con il quale è stato aumentato il contingente numerico di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 9183/1981;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a sei posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva della amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione sito nella regione Lazio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze statistiche ed attuariali o demografiche o in scienze economiche e commerciali o altre lauree a questa ultima equiparate;

B) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) godimento dei diritti politici;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate all'intendenza di finanza di Roma devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il diploma di laurea posseduto, con l'esatta indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Roma, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprеché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte a carattere prevalentemente pratico e in un colloquio, in base al seguente programma:

Prove scritte

Prima prova: diritto amministrativo o diritto privato.
Seconda prova: scienza delle finanze o diritto tributario.

Colloquio

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

ragioneria;
contabilità aziendale;
nozioni di diritto penale;
nozioni di contabilità di Stato.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento ministeriale che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 25 gennaio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b*) tessera postale; *c*) patente automobilistica; *d*) passaporto; *e*) carta d'identità; *f*) porto d'armi; *g*) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso, le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1985
Registro n. 72 *Finanze, foglio n.* 16

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000).

All'intendenza di finanza - Via del Clementino, 91/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato il . . . . a . . . .
(provincia di . . . . .) e residente in . . . . .
c.a.p. . . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a sei posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(7620)

Concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nella carriera direttiva delle intendenze di finanza

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso cinque posti nella carriera direttiva amministrativa di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a complessivi cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	n. 1
Lombardia	» 1
Veneto	» 1
Emilia-Romagna	» 1
Lazio	» 1

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati;

B) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati da altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte

Prima prova:

diritto privato;

diritto amministrativo;

diritto costituzionale.

Seconda prova:

economia politica;

scienza delle finanze;

diritto tributario.

Colloquio

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

diritto penale (parte generale);

diritto processuale civile e penale;

contabilità di Stato;

nozioni di statistica.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 1° febbraio* 1986.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 3 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1985
Registro n. 71 *Finanze, foglio n.* 294

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato il a (provincia di . .) e residente in c.a.p. (provincia di . .) via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a cinque posti di consigliere in prova nella carriera direttiva delle intendenze di finanza. Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza nella nomina:

addì,

Firma

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. .

(7649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata - via Nazario Sauro, 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 gennaio 1986, ore 9,30;
seconda prova: 10 gennaio 1986, ore 8,30.

(7669)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 12, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di scienze economiche e sociali della facoltà di giurisprudenza - viale Pio X n. 102 - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1986, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di giurisprudenza - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 25 gennaio 1986, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di scienze giuridiche, economiche e sociali - viale Pio X n. 202 - Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1986, ore 8,30;
seconda prova scritta: 17 gennaio 1986, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 142, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di agraria sita in Gallina di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 gennaio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 14 gennaio 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di agraria sita in Gallina di Reggio Calabria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 gennaio 1986, ore 10;
seconda prova scritta: 10 gennaio 1986, ore 10.

(7670)

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari a dieci posti di preside negli istituti d'arte e a tre posti di preside nei licei artistici.

Le prove scritte dei concorsi ordinari a dieci posti di preside negli istituti d'arte e a tre posti di preside nei licei artistici si svolgeranno presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, aula *C*, in Roma, nel giorno 7 febbraio 1986 per i candidati alla presidenza nei licei artistici e nel giorno 13 febbraio 1986 per i candidati alla presidenza negli istituti d'arte, con inizio alle ore 8,30.

(7597)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero:

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di medicina legale;

un posto di aiuto di odontostomatologia;

un posto di aiuto di psichiatria.

Profilo professionale: medici - posizione funzionale: assistente medico - area di medicina:

un posto di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di psichiatria.

Profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali:

un posto di veterinario coadiutore.

Profilo professionale: veterinari - posizione funzionale: veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale:

un posto di veterinario coadiutore.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: operatore tecnico - posizione funzionale: operatori tecnici:

due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica - elettricisti;

un posto di operaio specializzato alla centrale termica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

(7604)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia da assegnare alla sezione autonoma di neurochirurgia;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina da assegnare al servizio psichiatrico;

due posti di tecnico di laboratorio medico - operatore professionale collaboratore - ruolo sanitario personale tecnico-sanitario - operatore professionale di 1ª categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

(7655)

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 59.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore - ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

(7656)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

nove posti di operatore psichiatrico, operatore professionale di prima categoria collaboratore;

quattro posti di vigile sanitario, operatore professionale di prima categoria collaboratore;

quattro posti di perito chimico, assistente tecnico;

quattro posti di perito elettronico, assistente tecnico;

quattro posti di assistente amministrativo.

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di infermiere psichiatrico, operatore professionale di seconda categoria;

due posti di operatore tecnico (cuoco);

un posto di operatore tecnico (macellaio);

due posti di operatore tecnico (autista);

due posti di operatore tecnico (idraulico);

un posto di operatore tecnico (sarta);

un posto di operatore tecnico (magazziniere);

un posto di operatore tecnico (giardiniere);

un posto di operatore tecnico (imbianchino);

un posto di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(7605)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 39

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 39, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di assistente medico di chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia;

un posto di assistente medico di medicina generale;

due posti di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico del N.O.T.;

tre posti di assistente medico di igiene pubblica ambientale;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di operatore professionale 1ª categoria - collaboratore (ex dietista);

ventuno posti di operatore professionale 1ª categoria - collaboratore (ex infermiere professionale);

sei posti di operatore professionale 1ª categoria - collaboratore (ex terapisti e logopedisti);

due posti di operatore professionale 1ª categoria - collaboratore (ex tecnici igiene e vigili sanitari);

due posti di operatore professionale 1ª categoria - coordinatore (ex capo sala);

due posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore tecnico (cuciniere);

un posto di operatore tecnico (elettricista);

due posti di operatore tecnico (autista);

due posti di operatore tecnico (lavandaio);

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di direttore amministrativo C.S.;

un posto di vice direttore amministrativo;

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'U.S.L. in Gavardo (Brescia).

(7654)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 52

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 52, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di primario ospedaliero di ortopedia-traumatologia;

un posto di primario ospedaliero di medicina generale;

un posto di primario ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di assistente medico di psichiatria;

due posti di assistente medico di medicina generale;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di psicologo collaboratore;

dodici posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

un posto di operatore professionale coordinatore (vigile sanitario);

un posto di operatore professionale collaboratore (vigile sanitario);

un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari);

un posto di ingegnere;

un posto di direttore amministrativo capo servizio;

un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa « amministrazione del personale » della U.S.L. in Casalmaggiore (Cremona).

(7606)

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (vigilatrice d'infanzia) presso l'unità sanitaria locale n. 71.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, ad un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (vigilatrice d'infanzia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Castano Primo (uffici amministrativi presso il presidio ospedaliero di Cuggiono).

(7602)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

Ruolo sanitario:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale (con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di veterinario dirigente - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

(7607)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto pediatra - area funzionale di medicina;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico RX);

due posti operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

quattro posti operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

(7600)

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di cardiologia) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di cardiologia) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata in Cosenza.

(7599)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);

un posto di operatore professionale coordinatore del personale infermieristico - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12, del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Porretta Terme (Bologna).

(7603)

ISTITUTO OSPEDALIÈRO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso a due posti di assistente medico area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplima di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(7601)

OSPEDALE « S. CARLO BORROMEO » DI MILANO

Concorso a centosei posti di infermiere professionale (ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a centosei posti di infermiere professionale (ruolo sanitario - profilo professionale: operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(7608)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
D'tta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cappelli, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali		
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- *Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo **degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**, è subordinato alla trasmissione **di una fascetta del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221